



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio Sviluppo del Territorio
Ufficio Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 019 del 19.04.2010

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili. Approvazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2010.

L'anno duemiladieci nel giorno diciannove del mese di aprile nella sala Consiliare posta nella sede comunale, alle ore 17,25 si è riunito il Consiglio Comunale in 1a convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

BENCISTA' ALBERTO
ALLODOLI TIZIANO
BORGHI CARLA
CAINI FRANCO
CAINI GIACOMO
LOTTI LORENZO
MARZIALI MAURIZIO
MORANDINI PIER LUIGI
NARDINO MATTEO
PECORINI GIULIO
PIERINI FILIPPO
ROMITI STEFANO
ROTONDI LORELLA
SECCHI SIMONE
SIENI MASSIMO
SOTTANI GIULIANO
SOTTANI PAOLO
STECCHI PAOLO
VANNI TOMMASO (19)

Assenti: Cai Tommaso (giustificato), Checcucci Luciano (giustificato), (2)

Scrutatori: Stecchi, Morandini, Sieni.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Giacomo Caini.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Francesco Marziali incaricato della redazione del presente verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) dove è stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che con Decreto Ministero dell'Interno del 17.12.2009 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL. per l'esercizio 2010 è stato differito al 30.04.2010;

Visto il D.Lgs. n.504/92 istitutivo dell'ICI;

Visto l'art.1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n.296 che, modificando il D.Lgs. 504/92, ha attribuito la competenza dell'approvazione delle aliquote dell'ICI al Consiglio Comunale;

Visto l'art. 77-bis comma 30 del D.L. 112/2008 dove è stabilito che resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)

Visto il parere della Commissione Consiliare Affari Generali e Finanza nella seduta del 15 aprile 2010, conservato in atti presso l'Ufficio Segreteria;

Visto l'art.1 del D.L.93 del 17/05/2008 in materia di esenzione Ici prima casa;

Visto il Regolamento comunale dell'ICI;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con n. 19 Consiglieri presenti, n.13 voti favorevoli, nessun voto contrario, n. 6 astenuti (Allodoli, Marziali, Stecchi, Caini F, Sottani G, Borghi);

A maggioranza il Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) di stabilire per l'anno 2010 tutte le seguenti aliquote ICI:
 - A. Aliquota generale del 7 per mille da applicarsi:
 - per unità immobiliari classificate o classificabili in categoria "A" che siano tenute sfitte, a disposizione od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione;
 - alle aree fabbricabili;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

- per unità immobiliari non pertinenti di civile abitazione, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
 - per le unità immobiliari classificate o classificabili in categoria “ B e D” ed in tutti gli altri casi che non rientrano nel seguente punto B).
- B) Aliquota del 5,5 per mille da applicarsi:
- per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 nonché alle relative pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a n. 1 per categoria, considerando tali, soltanto ai fini dell’applicazione di detta aliquota e non ai fini della spettanza della detrazione;
 - per l’abitazione locata con contratto registrato da persona fisica a soggetto residente che la utilizza come abitazione principale nonché alle relative pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a nr. 1 per categoria;
 - abitazione di cittadino italiano residente all’estero non locata (nr. 1 immobile per ogni soggetto) nonché alle relative pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a nr. 1 per categoria.
- 2) di stabilire in Euro 103,29 la detrazione di imposta per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) di stabilire che i soggetti che si trovino nelle condizioni di:
- a. esenzione o agevolazione per cessione di abitazione in uso gratuito a ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
 - b. agevolazione per locazione di abitazione con contratto registrato da persona fisica a soggetto residente che la utilizza come abitazione principale;
 - c. agevolazione per inagibilità o inabitabilità di immobile;
- devono far pervenire al comune entro la scadenza della prima rata o entro la scadenza della seconda rata per i soggetti divenuti tali oltre la data del 15 giugno, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esistenza delle predette condizioni.
- 4) di incaricare il responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 446/1997, con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16 aprile 2003.

Successivamente;

attesa l’urgenza di provvedere;

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, c. 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con n. 19 Consiglieri presenti, n. 19 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;

All’unanimità il Consiglio Comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

EP/ep